

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

COM(88) 461 def.

(Presentata dalla Commissione il 23 settembre 1988)

(88/C 258/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3462/87 ⁽²⁾, ogni Stato membro produttore deve costituire un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva; che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5 di detto regolamento, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, provvede anteriormente al 1° gennaio 1989 ad adottare il metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie in questione a decorrere dalla campagna 1989/1990;

considerando che, data la funzione importante svolta da questi organismi nel controllare che l'aiuto alla produzione venga applicato in modo corretto ed uniforme, occorre istituire un metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie che consenta a queste ultime di avere un funzionamento efficace e regolare nell'ambito dell'autonomia amministrativa prevista dalla regolamentazione; che un metodo di equivalenza proporzionale di finanziamento comunitario e di finanziamento nazionale permette di conseguire tale obiettivo;

considerando che la situazione delle agenzie non è identica nei quattro Stati membri produttori interessati; che, a causa di difficoltà d'ordine giuridico ed amministrativo,

la creazione e/o il funzionamento delle agenzie in taluni Stati membri hanno subito ritardi; che, pertanto, questi paesi non hanno, durante il periodo iniziale di finanziamento comunitario al 100 %, utilizzato appieno gli importi massimi loro riservati; che, di conseguenza, detto periodo deve essere prolungato di un anno, senza aumentare gli importi massimi già assegnati alle agenzie dalla regolamentazione attuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° novembre 1984, le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione:

- per l'Italia, del 100 % per i primi tre anni, entro i limiti di una somma globale di 14 milioni di ECU, e del 50 % per il quarto ed il quinto anno;
- per la Grecia, del 100 % entro i limiti di una somma globale di 7 milioni di ECU.

Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° novembre 1989, le spese effettive dell'agenzia in Italia ed in Grecia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione del 50 %.

Per la Spagna ed il Portogallo, durante il periodo compreso tra il 1° marzo 1986 ed il 31 ottobre 1990 le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione del 100 %, entro i limiti di una somma globale di 9,3 milioni di ECU per la Spagna e di 4,7 milioni di ECU per il Portogallo. Nel periodo 1° novembre 1990 — 31 ottobre 1992, le spese in questione sono coperte dal suddetto bilancio in ragione del 50 %.

Gli Stati membri hanno la facoltà, a condizioni da stabilirsi secondo la procedura descritta all'articolo

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 2.

38 del regolamento n. 136/66/CEE (*) del Consiglio, di coprire una parte del loro onere finanziario mediante una ritenuta sugli aiuti comunitari concessi nel settore dell'olio d'oliva.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1° gennaio 1992 il metodo di finanziamento delle

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

spese in questione applicabile a decorrere dalla campagna 1992/1993.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
